

DETERMINAZIONE N. 167/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 100/2019 e relativo invito n. 1/2020 relativi alla Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 100/2019 concernente l'uso delle tecnologie Protocollo n. 11372 del 03/09/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la *"Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale"*, adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante *"Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 100/2019 del 3/09/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 11372 relativa alla presunta violazione della normativa in ambito ICT per la notifica delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-PEC;

ESAMINATA la Trattazione n. 100/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa alla violazione della normativa prevista dall'articolo 6, comma 1 quater del CAD, in merito alla notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 100/2019, con il quale, si condivide la proposta prevista nella medesima Trattazione di invitare la Polizia Stradale Provinciale di Vercelli ad adeguare la procedura di notifica delle sanzioni alla normativa vigente, con conseguente comunicazione al Direttore Generale, per quanto di competenza e, qualora nulla osti, ad inviare l'Invito con conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

- 1) di approvare dette Trattazione n.100/2019 e Invito n.1/2020, che allegati alla presente ne formano parte integrante, con il quale, ritenendo fondata la Segnalazione in questione, si invita la Polizia Stradale Provinciale di Vercelli ad adeguare la procedura di notifica alla normativa ICT vigente;
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso Invito nell'apposita Area del sito internet dell'Agenzia.

Roma,

Segnalazione n.100/2019 - Trattazione**Oggetto:**

Segnalazione 100/2019- Amministrazione segnalata: Polizia Stradale Provinciale di Vercelli -Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 11372 del 03/09/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione relativa al mancato invio via pec di verbale e addebito spese di notifica: *“ Illustrissimo Signor Difensore Civico Digitale, (OMISSIS) legale rappresentante di T.s.g. Commercial Service srl, società regolarmente iscritta al registro imprese con indirizzo PEC tsqsanthia@autotrasportipec.it <mailto:tsqsanthia@autotrasporti-pec.it>, liberamente accessibile tramite una semplice ricerca in internet sul sito del governo <https://www.inipec.gov.it/> cerca-pec premesso di aver ricevuto il verbale di contravvenzione n. v/120191V/2018 del 10.08.2018, tramite posta raccomandata ritirato il giorno 19.10.2018 di aver regolarmente pagato tutto quanto richiesto (sanzione e spese di notifica) entro i 5 giorni previsti chiede al Difensore Civico Digitale di accogliere la seguente segnalazione e di trarne le dovute conseguenze. premettiamo che abbiamo già presentato ricorso al prefetto senza nessuna risposta da parte della polizia provinciale di Vercelli. Chiediamo che ci vengano rimborsati Euro 26,06 indebitamente pagati come ” spese di notifica”, facendo riferimento alla circolare n.300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018 che illustra al punto 2 la notificazione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada obbligatoriamente via Pec, indicando anche i soggetti per i quali è obbligatorio l’invio via Pec, prevedendo inoltre la facoltà per il destinatario di richiedere all’organo accertatore la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, ove corrisposte”.*

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che lo stesso, in quanto legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, ha proposto ricorso al Prefetto per ottenere la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, richiamando le disposizioni del domicilio digitale previste dalla Circolare emessa dal Ministero dell’Interno. Il segnalante lamenta la presunta violazione dell’art. 6 bis del CAD in

quanto nonostante la PEC della società sia iscritta nell'INI-PEC, lo stesso ha dovuto pagare le spese di notifica della contravvenzione.

Si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri di comunicare le caselle PEC in un pubblico elenco, l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC, gestito dal MISE) e l'indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID) sono operativi.

Nella circolare del Ministero dell'Interno è indicato l'obbligo per l'organo accertatore di notificare l'accertamento dell'illecito ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, nel caso specifico INI-PEC.

Dall'esame preliminare, visto l'art. 6 bis *"Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti"*, si è ritenuto opportuno inviare una richiesta chiarimenti a Ministero dell'Interno Polstrada Vercelli e all'Ufficio del Responsabile per la transizione al digitale dello stesso Ministero (nota prot. AgID n. 13774 del 16/10/2019). A seguito del riscontro del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno-compartimento della Polizia Stradale Piemonte e Valle D'Aosta (nota prot. AgID n.13901 del 18/10/2019) si è inviata la richiesta chiarimenti (nota prot. AgID n. 17402 del 17/12/2019) al competente reparto stradale della Polizia Provinciale Vercelli, all'Ufficio RTD della Provincia di Vercelli e per conoscenza all'Ufficio transizione al digitale del Ministero dell'Interno, con conseguente sospensione della segnalazione.

Con nota prot. AgID n. 15556 del 18/11/2019 il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha precisato che: *"(...) così come indicato nella circolare di questa Direzione Centrale prot. n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018¹ essendo la Società "T.s.g. Commerciale Service S.r.l." persona giuridica deputata all'esercizio di attività d'impresa² per la quale ricorre l'obbligo di censimento³ nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)⁴ vive l'obbligatorietà di notifica dei verbali di contestazione al C.d.S. per posta elettronica*

¹ Avente ad oggetto: *"Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada"*

² Impresa di trasporti

³ Art. 3-bis CAD e relative disposizioni attuative

⁴ Art. 6-bis CAD

certificata. Si richiama l'attenzione sul fatto che sia il Decreto Interministeriale 18 dicembre 2017⁵ che il CAD, pur sancendo un obbligo di notifica a mezzo PEC nei confronti del soggetto in argomento, non escludono efficacia alla notifica effettuata tramite posta ordinaria che, in ossequio ai principi generali in tema di notificazione e conoscibilità degli atti, deve dunque considerarsi idonea a produrre gli effetti di legge, se perfezionatasi in conformità alle norme in materia. Al contempo, come specificato nella circolare di questa Direzione Centrale sopra citata, il destinatario della notifica effettuata tramite posta ordinaria conserva la facoltà di richiedere, all'organo accertatore, la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, ove corrisposte.”

Con nota prot. AgID n.684 del 16/01/2020 la Polizia Stradale Provinciale di Vercelli comunicava che: “*con riferimento all'oggetto, si partecipa quanto di seguito evidenziato: in data 19.10.2019 la ditta T.S.G. Commerciali Service s.r.l. riceveva il verbale di contestazione n. 120191N/2019 per violazione dell'art. 142/1- del C.d.S. 7 per un importo pari ad Euro 54,76= che veniva regolarmente oblato in misura ridotta (pagato entro 5 gg) per un importo pari ad Euro 28,70=. Ne consegue il rilievo che il **pagamento** della sanzione amministrativa portata dal verbale sopra richiamato, comporta acquiescenza alla violazione e **non consente eccezioni al merito dell'accertamento in quanto inammissibili**. In ogni caso, il ricorso presentato e' subordinato all'esito dell'Organo competente in ossequio alla circolare del Min. Interno n. 66/95.*

*Inoltre, premesso che è accaduto, come nel caso di specie, che a seguito dell'interrogazione massiva all'anagrafe nazionale dei veicoli del D.T.T.S.I.S. il verbale sia stato avviato alla stampa e imbustamento per la notifica postale, la scrivente ben conosce i contenuti della circolare che precisa: "il decreto e il CAD (...) non fanno cenno circa l'efficacia di una notifica effettuata tramite posta ordinaria o tramite messi senza aver prima esperito il tentativo con la pec. In merito, secondo quanto può evincersi dalla lettura delle norme e in ossequio ai principi generali in tema di notificazione e conoscibilità degli atti, **si ritiene che la notifica nei modi ordinari debba considerarsi comunque idonea a produrre gli effetti di legge. ove si sia perfezionata in conformità alle norme in materia**".*

⁵ Recante la "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata".

Inoltre se è vero che la pec elide i costi di notifica è altresì vero che il Comando accertatore sopporta in ogni caso i costi di accertamento che ai sensi dell'art. 201 comma 4 CdS sono posti a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Si evidenzia infine, che questo ufficio si e' già' attivato al fine di ottenere gli accessi agli elenchi Ini-Pec e lpa e una pec dedicata. (...)"

Per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame anche la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla *"notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada"* a seguito del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la *"Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata"* pubblicata in G.U.R.I., S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018. La Circolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: *"la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, **a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.***

*La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero **abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative.***

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *"in presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del*

verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)".

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1 e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *"i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis."*

Nel caso in esame, il segnalante specifica di essere "il legale rappresentante di T.s.g. Commercial Service srl, società regolarmente iscritta al registro imprese con indirizzo PEC tsgsanthia@autotrasportipec.it, liberamente accessibile tramite una semplice ricerca in internet sul sito del governo <https://www.inippec.gov.it/cerca-pec>". Collegandosi al portale Inippec raggiungibile dal web è possibile visionare la pagina relativa alla società. In relazione alla Segnalazione, il cittadino legale rappresentante di una società non lamenta la validità o meno della notifica effettuata analogicamente piuttosto che digitalmente, lo stesso lamenta di aver pagato le spese di notifica mentre queste non devono essere corrisposte se la sanzione è trasmessa in modalità telematica, nonché di aver dovuto presentare ricorso al Prefetto per vedere disposta la restituzione delle spese. In conclusione, ciò che lamenta il cittadino è di dover effettuare più azioni (pagare e poi chiedere la restituzione) e dover poi attendere la relativa tempistica per ottenere quanto dovuto, mentre qualora si applicassero le richiamate norme in ambito ICT si eviterebbero le richiamate lungaggini burocratiche.

Per quanto fin qui rappresentato, si ritiene la segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti

la Polizia Stradale Provinciale di Vercelli ad adeguare la procedura di notifica alla normativa vigente .

29 Gennaio 2020

Massimo Macchia

Ufficio del Difensore civico per il digitale

Alla Polizia Stradale Provinciale di Vercelli

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

polizia.provinciale@provincia.vercelli.it

Oggetto: Invito – Alla Polizia Provinciale di Vercelli a seguito di segnalazione n.100/2019 (Prot. AgID n. 11372 del 3/09/2019), relativa alla qualificazione tematica dell'uso delle tecnologie.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.”*. La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione acquisita al protocollo AgID il 3/09/2019 con n.11372, si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale relativamente alla notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-PEC.

Per i necessari approfondimenti istruttori sono state prese in esame le risposte fornite al riguardo dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di

Stato (nota prot. AgID n. 15556 del 18/11/2019), dalla Polizia Stradale Provinciale di Vercelli (nota prot. AgID n.684 del 16/01/2020) nonché è stata presa in esame la Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla "Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada". In particolare la richiamata Circolare (citata in ambedue le note sopra richiamate), in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni Codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: *"La notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del 2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti. La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative."*

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificata, viene precisato che: *"In presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)"*.

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1, e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *"i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis."*

Nel caso in esame, il segnalante specifica di essere *“il legale rappresentante di T.s.g. Commercial Service srl, società regolarmente iscritta al registro imprese con indirizzo PEC tsgsanthia@autotrasportipec.it, liberamente accessibile tramite una semplice ricerca in internet sul sito del governo <https://www.inippec.gov.it/cerca-pec>”*. Collegandosi al suddetto portale inippec raggiungibile dal web è possibile visionare la pagina relativa alla Società. In relazione alla segnalazione, il cittadino legale rappresentante di una società non lamenta la validità o meno della notifica effettuata analogicamente piuttosto che digitalmente, lo stesso lamenta di aver sostenuto le spese di notifica mentre queste non devono essere corrisposte se la sanzione è notificata in modalità telematica nonché di aver dovuto presentare ricorso al Prefetto per ottenere la restituzione delle spese sostenute. In conclusione, ciò che lamenta il Segnalante è di dover effettuare più azioni (pagare e poi richiedere la restituzione) e dover poi attendere la relativa tempistica per ottenere quanto dovuto, mentre qualora si applicassero le richiamate norme in ambito ICT si eviterebbero le richiamate lungaggini burocratiche.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Stradale Provinciale di Vercelli Reparto stradale *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, provvedendo affinché la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, vengano effettuate nel rispetto della normativa vigente, al domicilio digitale INI-PEC del destinatario, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D.

cordiali saluti

Massimo Macchia

